



# COMUNE DI CAMPOSPINOSO

C.A.P. 27040

PROVINCIA DI PAVIA

C.F. 84000470181

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 Reg. Delib.

OGGETTO: Approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2018.

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo alle ore 20.50, nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge, in seduta pubblica, in sessione ORDINARIA in prima convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	Fasani Paolo	X	
2	Santoro Osvaldo Domenico		X
3	Volpin Olga		X
4	Romanini Davide	X	
5	Rovati Andrea Enrico	X	
6	Quintiero Francesco	X	
7	Borrè Valeria	X	
8	Bergonzi Gabriele	X	
9	Compostini Diego Giuseppe Maria	X	
10	Labita Antonietta	X	
11	Rosti Roberto		X
	Totale n.	8	3

Partecipa il Segretario Comunale Sig. ra Vercesi Dr.ssa Elena

Il Signor Fasani rag. Paolo, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**Oggetto: Approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2018.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ricordato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 è stato disposto il differimento al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

Considerato che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare in materia di TASI:

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n.431;

Visto l'art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008-2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 267 del 2000»*;

Considerato che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37, lett. a) L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), con le stesse modalità previste per il 2017 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 30.03.2017, con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2017;

Considerato che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

Considerato che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2018 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

Valutato che anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, a finanziamento della spesa corrente occorre assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, così come disciplinato dalla norma relativa al tributo;

Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all'individuazione dei servizi che si intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l'anno 2018;

Ritenuto necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2018, che sono i seguenti:

Illuminazione pubblica	55.000,00
Cura del verde pubblico	2.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	5.000,00
Sgombero neve	1.000,00
Servizi di polizia locale	14.000,00
Servizio di protezione civile	500,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	3.000,00
Anagrafe	14.000,00
<b>Totale</b>	<b>94.500,00</b>

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura n. 1, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

Presenti n. 8

Votanti n. 8

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

#### DELIBERA

1. Di individuare i servizi indivisibili prestati nonché i relativi costi come da tabella sottoelencata:

Illuminazione pubblica	55.000,00
Cura del verde pubblico	2.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	5.000,00
Sgombero neve	1.000,00
Servizi di polizia locale	14.000,00
Servizio di protezione civile	500,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	3.000,00
Anagrafe	14.000,00
<b>Totale</b>	<b>94.500,00</b>

2. Di stabilire per l'anno 2018 le aliquote TASI come indicato nella seguente tabella:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille

3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare, diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
4. Di confermare la riduzione del 50% dell'aliquota agli immobili inagibili o non utilizzabili o in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
5. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi e dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 32,27% essendo la stima di introito TASI pari ad € 30.500,00;
6. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e s.m.i.;
7. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
8. Di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa dal Responsabile del Tributo, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'inserimento nel portale del Federalismo Fiscale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente;

Successivamente, con la seguente separata votazione:

Presenti n. 8

Votanti n. 8

Astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 0

#### DELIBERA

Di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., il presente atto immediatamente eseguibile.

# **COMUNE DI CAMPOSPINOSO**

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2018 avente ad oggetto:  
"Approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2018."

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, li 26.03.2018

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1  
F.to Lanati rag. Elisabetta

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, li 26.03.2018

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1  
F.to Lanati rag. Elisabetta

Fatto, letto e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Fasani rag. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Elena Vercesi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Li,

**27 APR. 2018**

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  
F.to Magrotti Luigi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Elena Vercesi



Campospinoso, li

**27 APR. 2018**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ :

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Campospinoso, li

IL SEGRETARIO COMUNALE